

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH - 1000 Losanna 14

Incarto n. 23.3.6

Scambio di scritti e osservazioni spontanee

Giusta la legge sul Tribunale federale, di principio ha luogo un solo **scambio di scritti**. Un secondo scambio di scritti può essere ordinato in casi eccezionali (art. 102 LTF). Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso ai partecipanti al procedimento (parti, autorità inferiore, autorità legittimate a ricorrere) e impartisce loro un termine per esprimersi in merito. La procedura di scambio di scritti prevista dalla legge termina alla ricezione delle prese di posizione richieste, a meno che il Tribunale federale non ordini un ulteriore scambio di scritti. Se vi rinuncia, ciò significa che la causa è, a suo avviso, matura per essere decisa.

Secondo la giurisprudenza, giusta gli artt. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU le parti dispongono di un **incondizionato diritto di replica**, cioè di una pretesa giuridica volta a prendere posizione, se lo desiderano, sulla totalità degli atti inoltrati dalla controparte (DTF 138 I 154 consid. 2.3.3, pag. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1, pag. 197; 133 I 100 consid. 4.3-4.7, pag. 102 segg.). Pertanto, le parti beneficiano di un diritto fondato sulla Costituzione di esprimersi in merito agli atti introdotti in corso di procedura, indipendentemente dalla novità o dall'importanza del loro contenuto. Spetta alle parti decidere se ritengono necessario, o meno, esprimersi in merito.

Perché l'**incondizionato diritto di replica** sia rispettato, è sufficiente che le parti¹ ricevano gli atti in questione per informazione (o per conoscenza), ottenendo così la possibilità di formulare eventuali opposizioni al riguardo. Le parti devono però reagire immediatamente, pena la supposizione che esse abbiano **rinunciato** all'introduzione di ulteriori atti (DTF 138 III 252 consid. 2.2; 133 I 98 consid. 2.2; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Joos contro la Svizzera del 15.11.2012 §§ 30-32). Per eliminare ogni incertezza sul momento di tale rinuncia e garantire il rispetto dell'incondizionato diritto di replica nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale, questi provvede, di regola, ad impartire un termine per l'inoltro delle eventuali osservazioni.

Il **termine** impartito per l'invio delle eventuali **osservazioni** non va interpretato quale invito a trasmettere una presa di posizione. Infatti, nella misura in cui ogni presa di posizione contribuisce al prolungamento del procedimento e, secondo le situazioni, a renderlo più oneroso, le parti hanno interesse a non ripetersi e a rinunciare alla presentazione di atti inutili. Ciò vale anche quando il Tribunale federale trasmette eccezionalmente gli atti per conoscenza o informazione, ma **senza impartire alcun termine** (per quanto riguarda la necessità di un'immediata reazione, vedi sopra).

¹ Persone fisiche e giuridiche, ma non enti pubblici, autorità inferiori e enti amministrativi di diritto privato.